

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E 700 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse del **DOTT. DI CIANNI FABRIZIO**,

elettivamente

domiciliato, ai fini del presente giudizio, in S.Agata Militello, Via Enna n. 2, presso lo studio Avv. Massimo Miracola (cod. fisc. MRCMSM73H20I199Y), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce allegata al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni, relative al presente giudizio all'indirizzo PEC massimo.miracola@avvocatipatti.it, ovvero al fax n. 0941/722667

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale Provincia di Messina**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.

NONCHE' CONTRO

- tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia delle G.I. e in II fascia della GPS (classi di concorso A046 – B003 e B015), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto del ricorrente a essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

IN FATTO

Il ricorrente è un aspirante docente in possesso della Laurea in giurisprudenza conseguita in



data 02/12/2019 presso l'Università Pegaso di Napoli, con la votazione di 110/110 Lode, attualmente inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella II fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 in relazione alla classe di concorso: A046 (Scienze giuridico- economiche).

Il ricorrente, inoltre, in quanto in possesso di Diploma di Istruzione secondaria Superiore, conseguito presso l'Istituto tecnico Industriale Statale E. Torricelli di Sant'Agata Militello e quindi della qualifica di Perito Industriale Capotecnico Spec. Elettronica e Telecomunicazioni, conseguito in data 7.07.2004, con la votazione di 100/100, è attualmente inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina e nella II fascia Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 in relazione alle seguenti classi di concorso: B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).

Nel corso della carriera universitaria il ricorrente ha anche svolto il percorso formativo docenti (D.M. 616) e ha conseguito, presso l'Università Telematica E-campus, l'attestato finale per i 24 CFU per l'insegnamento, riportando le seguenti votazioni nelle discipline: - Psicologia dell'Educazione 24/30; - Antropologia culturale 30/30; - Pedagogia generale sociale 28/30; - Metodologie e Tecnologie didattiche 25/30;

Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

Il ricorrente ha altresì conseguito il Master in ***“L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche”***, riportando voti 103 su 110, per un totale di 60 crediti formativi.

Il _____, sulla base dei predetti titoli, ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali (GPS) della Provincia di Messina 2022/2023 e 2023/2024, numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7631273, per le classi di concorso sopra indicate.

Tuttavia, nonostante il dott. _____ fosse in possesso della laurea magistrale in



Giurisprudenza e dei 24 CFU, la piattaforma online non gli ha permesso di iscriversi nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia ed in terza fascia delle graduatorie di istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto si dirà appresso.

Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 60/2020 secondo il quale, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema, hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative del ricorrente -limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale – che, pur essendo in possesso della laurea magistrale, dei 24 CFU è stato ingiustamente collocato in seconda fascia delle GPS ed in terza fascia delle graduatorie di istituto.

Alla luce di quanto detto sopra, il dott. [redacted] - [redacted] come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ricorre a codesto On.le Tribunale per vedersi accogliere le proprie domande, affidandosi ai seguenti motivi

IN DIRITTO

1). SUL VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA-DIPLOMA E 24 CFU. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL VALORE ABILITANTE. DISAPPLICAZIONE DELL'ORDINANZA.

Il [redacted] si ricorre per il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio, congiunti al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella II fascia delle graduatorie d'istituto, sulle classi di concorso interessate: A046 (Scienze giuridico- economiche); B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche). Non vi può essere ostacolo al riconoscimento del valore abilitante del titolo, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento, rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente, che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, mentre, dall'altro, a partire dal



concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

Com'è noto, i 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai nuovi concorsi per il reclutamento di docenti previsto dall'art. 5 del predetto DL.

Il Legislatore, all'art. 1, comma 110 della L. 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017.

In conformità alla delega, il legislatore, con il D.Lgs. 59/2017, ha individuato quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari (SSD).

In altre parole, all'interno dell'art. 1, comma 110, si è inteso definire normativamente l'abilitazione: nello specifico, con gli articoli 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 il Legislatore ha richiesto il possesso dei 24 CFU quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati. Pertanto, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, l'abilitazione equivale al possesso dei 24 CFU.

Orbene, il possesso dei 24 CFU, acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire al ricorrente di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020.

L'individuazione dei titoli abilitativi, che consentono al candidato di accedere alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I., è realizzata dal legislatore delegato in forza della norma primaria, la cosiddetta legge 107/2015.

Indi, come emerge chiaramente dal tenore della norma soprarichiamate, il legislatore, per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti, richiede uno specifico requisito per l'accesso e, nello stabilire ciò sostituisce il termine "abilitazione" con 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).



In buona sostanza, i 24 CFU costituiscono quel requisito aggiuntivo che consente al docente, in possesso del titolo accademico e/o del diploma tecnico pratico, di acquisire una formazione didattica e psico-pedagogica.

L'abilitazione all'insegnamento (possessione di TFA, PAS e SSIS), alla pari dei 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche, rappresentavano e rappresentano titoli di accesso ai concorsi: ed invero, sia le "vecchie" procedure di abilitazione che i 24 CFU, sono finalizzati all'acquisizione di metodologie pedagogiche e didattiche.

In ogni caso, si deve tenere conto che con il possesso dei 24 CFU l'aspirante docente dovrebbe partecipare ad una procedura selettiva concorsuale; il superamento della procedura concorsuale, però, non accresce in alcun modo il bagaglio culturale dell'aspirante docente, tantomeno sotto l'aspetto delle materie antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie didattiche: ed infatti il ricorrente, avendo acquisito i 24 CFU, è in possesso del bagaglio richiesto ai fini dell'insegnamento.

Quindi, se è consentito ai laureati, in possesso dei 24 CFU, di partecipare ai concorsi ed il superamento della prova concorsuale nulla aggiunge (sotto l'aspetto didattico) al bagaglio culturale del futuro insegnante, ciò significa che è proprio l'acquisizione dei 24 CFU l'elemento che consente di affermare l'abilità del ricorrente allo svolgimento della professione di docente.

Tra l'altro, il precedente assunto è confermato dalla lettura sistematica della normativa in materia.

La Legge 107/2015, cd. Buona Scuola, ha previsto che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di insegnamento e, per i posti di sostegno scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*.



Con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega, conferita al Parlamento, mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015 (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo: tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operabile è la seguente:

- a). il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- b). l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di TFA, PAS e SSIS;
- c). a partire del concorso successivo, non è previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
- d). il legislatore delegato, nel definire, nell'alveo della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017;
- e). ne consegue che il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS- è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

All'uopo si richiama la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2823/2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto segue: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase*



transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. 59/2017, per il quale “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.*

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine abilitazione con i 24



crediti formativi, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti- l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU.

Ci sarebbe da chiedersi come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire il parallelo accesso alle graduatorie provinciali e d'istituto degli abilitati all'insegnamento?

L'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea e/o del diploma oltre i 24 CFU, per espressa previsione legislativa: non è un caso che il Ministero, con l'emanazione del D.M. 92 dell'8/2/2019 inerente alla partecipazione ai concorsi di specializzazione sul sostegno- riservati ai docenti abilitati- consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU (v., in particolare, art. 3, nel quale si legge: “...*b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente...*”).

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;



antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Alla luce di quanto sopra detto il ricorso merita accoglimento, con conseguente diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nella II fascia delle graduatorie d'Istituto, sulle classi di concorso: A046 (Scienze giuridico-economiche); B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).

2). (SEGUE...) SUL VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA-DIPLOMA E 24 CFU. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL VALORE ABILITANTE. DISAPPLICAZIONE DELL'ORDINANZA.

Quanto evidenziato nel precedente motivo trova conferma nella copiosa giurisprudenza, anche del Tribunale di Messina, che ha accolto la tesi oggi prospettata dal dott. Di Cianni e riconoscendo ai ricorrenti il diritto a essere iscritti nella II fascia delle graduatorie d'Istituto ed nella I fascia della GPS.

Infatti, il Tribunale di Messina, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonazinga, anche di recente, con Ordinanza del 18 ottobre 2021, ha avuto modo di affermare: *“Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo...”. Orbene, è stato evidenziato che la legge n. 107/2015 - di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]”. Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di*



provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso; con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi. Il D.lgs. n. 59/2017, emanato in attuazione della delega, prevede come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio. Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, infatti, "1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ...,oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". L'art. 17, comma 7, inoltre, ha previsto una procedura riservata per i docenti "...che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti ...". Si aggiunga che ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure "l'inserimento nelle graduatorie



di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione". Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicché il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT,



essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Orbene, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento. Come evidenziato, inoltre, da questo Tribunale con argomentazioni condivise da questo decidente, “tanto l’O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d’istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti” (Trib. Messina, sez. lav., ord. 22 dicembre 2020, nel procedimento n. 3562/2020). In particolare, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n. 60/2020 “6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi



previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso". L'art. 11 dell'O.M. prevede che "1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. 2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. 3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS. 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo". Nel caso di specie, emerge dagli atti che la ricorrente, in data 30 luglio 2020, ha presentato l'istanza online per l'inserimento



nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella scuola secondaria I e II grado, classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022”.

È chiaro, dunque, che il ricorrente, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU (ovvero del Diploma e dei 24 CFU) – titoli provati dalla documentazione in atti - avrebbe avuto diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per le classi di concorso: A046 (Scienze giuridico- economiche); B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).

3). VIOLAZIONE E O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

Il ricorso merita di essere accolto anche perché la richiesta dell’odierno ricorrente appare conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, poi recepita dal patrio legislatore.

Il titolo di abilitazione “vecchio sistema”, si appalesa contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure “abilitative” sono, in realtà, delle mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio – cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, già recepito mediante l’art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, è indispensabile sottolineare l’assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all’insegnamento”.

Lo stesso art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione.



Ciò sta a significare che il legislatore delegato attua le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto, le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo, in ragione della loro chiarezza: le Direttive 2005/36/CE e 2013/55 CE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate, in Italia, mediante Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lvo. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con modifica della direttiva 2005/36/CE", si richiamano le definizioni normative, contenute nelle disposizioni comunitarie, potendosi affermare, senza alcun dubbio, che:

- 1). la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di una idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella del docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e il predetto requisito è condizione necessaria ed imprescindibile, ma al tempo stesso sufficiente, per il suo esercizio. 2). I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- 3). I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.
- 4). Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale", adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento, attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.



In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che, detti titoli, consentono l’accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal Legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge come tali titoli siano idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

D’altro canto, l’art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato, per esercitarvi un’attività lavorativa, beneficia del trattamento nazionale, vietandosi qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (cfr., in tal senso, Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157-09, EU:C:2011:794, punto 53).

Quanto appena detto sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione, quale requisito di accesso, nemmeno ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Così non è, invece, per gli italiani.

Anche per tale motivo il ricorso dovrà trovare accoglimento.

4). ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C..

Al fine di non pregiudicare irrimediabilmente i diritti del ricorrente, in attesa della definizione del giudizio ordinario, è necessario seppur in via provvisoria ed interinale, con provvedimento cautelare ed urgente, riconoscere il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso indicata in domanda.

Ciò anche in ragione dell’approssimarsi dell’avvio del prossimo anno scolastico nel mese di settembre.



Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare.

Quanto al *fumus boni iuris* il ricorso si appalesa fondato per quanto sopra argomentato ed anche in considerazione dei precedenti favorevoli, alcuni dei quali menzionati in narrativa.

Quanto al *periculum in mora* è evidente il danno grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe dal perdurare dell'attuale situazione che non riconosce valore abilitante ai titoli posseduti. A causa di ciò il ricorrente subisce la mortificazione delle chance occupazionali con un evidente pregiudizio non solo in termini economici, ma soprattutto professionali e di carriera, che non paiono suscettibili di ristoro per equivalente.

Il pregiudizio, quindi, si manifesta nell'impossibilità di accedere al lavoro, con sacrificio di un diritto costituzionalmente tutelato, conseguente al mancato inserimento nelle Graduatorie Provinciali di I fascia, con conseguente depauperamento della professionalità acquisita e della possibilità di fare carriera.

Il requisito dell'urgenza è maggiormente evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo. Infatti, nelle more dei tempi del giudizio di merito (la cui definizione certamente sarà successiva all'inizio del prossimo anno scolastico, decorrente dal 01.09.2022) rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I fascia delle GPS provinciali, e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Tra l'altro permane l'interesse del ricorrente all'immediato inserimento in I fascia per potere avere maggiori opportunità di lavoro anche in ordine alle supplenze temporanee. Sul punto, infatti, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) *la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019*; b) **la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4**; c) *la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di*



seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4....

Il suddetto art 11 prevede inoltre che l'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

Nel caso di specie il ricorrente ha documentato il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017 ed ha presentato la domanda per la scelta delle sedi valida anche ai fini delle supplenze temporanee.

Ne consegue che lo stesso, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.

Inoltre, con il presente giudizio si chiede che venga riconosciuto con urgenza il valore abilitante del titolo posseduto dal ricorrente e dallo stesso spendibile in qualsiasi momento della propria vita professionale e quindi, sia per il conferimento delle supplenze da GPS e da Graduatorie di istituto in ordine al corrente anno scolastico, che anche in vista dell'aggiornamento delle GPS provinciali (programmato per fine mese) utilizzabili per gli incarichi a tempo determinato dal prossimo anno scolastico (01.09.2022).

Soccorre a fondare tale prospettazione del *periculum*, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de "*il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa*" (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).



Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee “*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*”, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del provvedimento cautelare può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Sul punto, si evidenzia che il ricorrente nel corso del corrente anno scolastico non è stato destinatario di alcun contratto a tempo determinato presso la scuola Statale, neppure come



supplenza breve, proprio perché si trova relegato ingiustamente in II fascia delle GPS e quindi in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se gli venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del merito del giudizio prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, poiché il giudizio di merito certamente non si concluderà entro il 01.09.2022 (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Sul punto, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, il Giudice del lavoro di Messina, con ordinanza del 14.01.2022, n. 999, ha statuito *“appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato”*.

5). ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Stante l'elevato numero dei controinteressati - costituiti da tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie d'Istituto ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS (classe di concorso A046, ovvero per le classi di concorso: B003 e B015), che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che



svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo Tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE:

- 1).** Ritenere e dichiarare previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 CFU, nonché dal Diploma di scuola superiore e dai 24 CFU;
- 2).** Conseguentemente, sempre in via cautelare, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Messina (anche ai fini del relativo aggiornamento), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina, per le classi di concorso: A046 (Scienze giuridico- economiche); B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).



NEL MERITO:

3). Ritenere e dichiarare previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 CFU, nonché dal Diploma di scuola superiore e dai 24 CFU;

4). Conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Messina (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui lo stesso risulta già inserito in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina, per le classi di concorso A046 (Scienze giuridico- economiche), B003 (Laboratorio di Fisica) e B015 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche).

5). Con vittoria di spese, compensi ed onorari oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Con riserva di ogni altro mezzo di prova utile e conducente, a seguito dell'appostazione processuale di controparte.

Si produce la seguente documentazione: 01_Copia diploma di laurea consulente del lavoro; 02_Certificato di laurea magistrale in giurisprudenza; 03_Diploma ITP; 04_Certificato 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche; 05_Certificato Master in insegnamento delle materie giuridico-economico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche; 06_domanda di inserimento in graduatoria; 07_D.M. 92 del 08-02-2019; 08_Autocertificazione situazione reddituale.

Salvis iuribus.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Sant'Agata di Militello, lì 11.07.2022

Avv. Massimo Miracola

